

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOTECNICO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN LOC. CALITA, COMUNE DI BAISO (RE)

TRA

l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (di seguito Autorità di bacino o AdbPo) – con sede in Parma, Via Garibaldi 75 (C.F. 92038990344), nella persona del Segretario Generale _____ che sottoscrive il presente atto in attuazione del proprio Decreto n. XXXX data XXXXXX

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia,

E

l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna (di seguito Agenzia regionale di protezione civile o Agenzia), con sede in Bologna, in viale Silvani n.6, (C.F. 91278030373), nella persona della Responsabile dell'Ufficio sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia _____, che sottoscrive il presente atto in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. XXXX del XX/XX/XXXX;

Premesso che:

- l'Autorità di bacino esercita le funzioni e i compiti di pianificazione territoriale di settore e conseguente programmazione generale, in materia difesa del suolo, di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Con la riorganizzazione dei distretti (ex DPCM 4 aprile 2018), l'Autorità ha acquisito la competenza sui territori di 5 Autorità di bacino soppresse (Autorità di Bacino Interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco, del Reno, dei bacini Romagnoli e del Conca Marecchia e del fiume Po);
- ISPRA svolge attività di ricerca, sperimentazione, attività conoscitiva, controllo, monitoraggio e valutazione, attività di assistenza tecnica e scientifica in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo e della biodiversità; nonché in qualità di Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile, svolge attività di valutazione della compatibilità geo-idrologica, del rischio residuo su viabilità e centri abitati colpiti da fenomeni franosi e di versante, allo scopo di garantire la sicurezza della popolazione e dell'ambiente, favorire la riattivazione delle infrastrutture e dei servizi essenziali (viabilità, scuole, ospedali...oltre a svolgere ricerche su contesti caratterizzati da dissesto idrogeologico e pericolosità da frana, gestisce l'inventario Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), svolge attività di consulenza a supporto delle Istituzioni dello Stato e degli Enti Locali;
- con Disposizione n. 1184/DG del 21/06/2023 il Direttore Generale dell'ISPRA, ad integrazione della Disposizione n. 981/DG del 16/03/2023, ha conferito apposita delega al dott. _____, titolare del Centro di responsabilità amministrativa CRA C03, quale Centro avente una propria autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, l'esercizio di funzioni in ordine alla stipula di tutti gli atti di propria pertinenza, quali a titolo esemplificativo accordi, convenzioni e contratti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha competenze tecnico amministrative nell'ambito di iter autorizzativi di uso del territorio, progettazione, appalto ed esecuzione di opere di difesa del suolo e della costa, servizio di piena, nulla osta idraulici, gestione dell'emergenza e delle risorse di post emergenza, rapporti con enti e strutture operative. L'Agenzia ha compiti e funzioni di

previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento dell'emergenza, attività di protezione civile individuate dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018;

considerato che:

- a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023 il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio-Emilia e Ferrara è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, in conseguenza di tali eventi con Delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza;
- a partire dal 16 maggio si sono verificate ulteriori avversità meteorologiche che, oltre ad interessare i territori delle province sopra specificate, hanno colpito anche il territorio della provincia di Rimini, e in conseguenza di tali eventi con Delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023;
- tali eventi meteorologici hanno provocato l'erosione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali, in ragione di queste gravi conseguenze e della necessità e urgenza per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi, è stato emanato il DL n.61 del 1 giugno 2023;
- in seguito agli eventi del maggio 2023, la Regione e l'Agenzia regionale di protezione civile hanno effettuato una ricognizione dei danneggiamenti sul reticolo principale e sui versanti, identificando le situazioni di estrema criticità, al fine di definire gli interventi di somma urgenza da attuare nell'immediato (lettera a e b dell'art. 25, comma 2, D.lgs. 1 del 2 gennaio 2018) e gli interventi di ripristino del danno e riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi (lettera c e d dell'art. 25, comma 2, D.lgs. 1 del 2 gennaio 2018);
- per fronteggiare la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione è stato emanato il DL n.88 del 5 luglio 2023 e nominato un Commissario straordinario, dotato di una apposita struttura di supporto;
- con DGR n.984 del 15/06/2023 e conseguente Determina dirigenziale DPG/2023/15140 del 04 luglio 2023, è stato istituito il Comitato tecnico scientifico al fine di effettuare analisi e valutazioni altamente qualificate sui fenomeni alluvionali verificatisi durante il mese di maggio nel territorio regionale e sulle eventuali azioni da intraprendere per l'adattamento del territorio ed il miglioramento delle infrastrutture;
- con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, con foglio n. 2026, il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
- con L. 31 luglio 2023, n. 100 è stato convertito in legge il D.L. 1 giugno 2023, n.61 ed è stato abrogato il D.L. 5 luglio 2023 n.88, inserendone il testo con modifiche nel medesimo D.L. 61/2023;
- l'Autorità di bacino in data 4 agosto 2023 ha sottoscritto un Accordo con il Commissario straordinario alla ricostruzione per una collaborazione istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e di supporto per la definizione delle attività da porre in essere, di cui al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100;
- a seguito di tali eventi il Dipartimento di protezione civile in data 25.05.23 con DPC-DPC_generale-P-UIIE_SRIICDI-0026369 ha richiesto ai centri di competenza di fornire all'amministrazione Regionale il supporto tecnico attraverso attività di sopralluogo e rilievo;

- in particolare, ISPRA nell'ambito del supporto effettuato al Dipartimento di Protezione Civile come centro di competenza ha svolto attività di sopralluogo negli ambiti collinari nelle aree colpite da fenomeni franosi innescati a seguito degli eventi pluviometrici dello scorso maggio finalizzati alla definizione del rischio residuo ed in particolare una specifica attività è stata svolta in località Calita, Comune di Baiso (RE);
- terminata la fase di emergenza occorre comunque dare continuità all'attività intrapresa da ISPRA, in considerazione della rilevanza e della complessità del fenomeno e della necessità di un approfondimento di tipo geotecnico per l'ottimizzazione degli interventi in studio;
- l'AdbPo con nota del 19/9/2023 n. 8050 ha richiesto alla Regione e ad ISPRA di valutare l'opportunità di dare continuità alle attività intraprese;
- ISPRA con nota del 09.10.23 nel riconoscere la necessità di riprendere le attività ha confermato la disponibilità a continuare la collaborazione concordando le modalità di formalizzazione;
- L'Agenzia con nota del 23/10/2023 in considerazione della rilevanza e complessità del dissesto, dei beni e degli abitati esposti ha confermato la necessità di proseguire le attività di collaborazione di ISPRA;
- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

SI DEFINISCE E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

1. È interesse delle parti definire congiuntamente criteri utili alla valutazione delle risultanze prodotte dall'Accordo con il Commissario straordinario sottoscritto dall'Autorità di bacino in data 4 agosto 2023 e sviluppare uno studio approfondito su alcuni areali in frana presenti nel PAI in specifico IN LOC. CALITA, COMUNE DI BAISO (RE).

Art. 2 – Impegni delle parti e modalità di attuazione

Le attività programmate saranno svolte congiuntamente sulla base di linee concordate tra il AdbPo, ISPRA e Agenzia, secondo un Programma operativo delle attività (POA) che verrà condiviso dalle parti entro 1 mese dal presente Accordo.

In linea generale:

1. l'ISPRA svilupperà, avvalendosi del personale strutturato e non strutturato in conformità alla normativa vigente, le seguenti attività:
 - a) Analisi tecnica della documentazione disponibile;
 - b) Sopralluoghi sull'area colpita dal fenomeno;
 - c) Caratterizzazione dei materiali tramite prove di laboratorio;

d) Definizione di un modello geotecnico condiviso con Agenzia della protezione Civile e AdbPo;

e) Realizzazione di un modello 3D a fini di valutazione degli scenari tramite un approccio tensiodeformativo;

f) Assistenza allo staff di progettazione incaricato in ambito geotecnico.

2. L'AdbPo si impegnerà con proprio personale a:

a) mettere a disposizione dati e conoscenze utili alla raccolta e all'analisi delle informazioni;

b) ad organizzare e partecipare ai sopralluoghi in collaborazione con le parti, fornendo il necessario supporto tecnico ed operativo, nonché le risorse finanziarie di cui all'art. 4;

c) a garantire il coordinamento tra i risultati delle attività e gli aggiornamenti degli strumenti di pianificazione di competenza.

3. L'Agenzia si impegnerà con proprio personale a:

a) Fornire ai soggetti sottoscrittori la documentazione tecnico-geologica a propria disposizione;

b) Assistere i tecnici di Ispra e AdbPo durante i sopralluoghi sull'area colpita dal fenomeno;

c) Raccogliere i campioni geologici (in superficie e/o in sondaggio) necessari per la caratterizzazione dei materiali tramite prove di laboratorio;

d) Collaborare con ISPRA e altri istituti e Università coinvolti al fine della definizione del modello geotecnico.

Le Parti garantiscono un confronto costante al fine di assicurare una sistematica condivisione sulle modalità di sviluppo delle attività e dei conseguenti risultati.

Art. 3 - Durata e decorrenza

1. La presente convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile.

Art. 4 – Rimborso spese

1. Per il complesso delle attività indicate all'art. 2 del presente accordo di collaborazione, l'AdbPo e l'Agenzia erogheranno ad ISPRA un contributo finanziario, rispettivamente di € 5.000 e €10.000, per un totale di € 15.000,00 (quindicimila/00), a parziale copertura delle spese che la stessa dovrà sostenere per l'attuazione. Inoltre, le parti si faranno carico delle spese del proprio personale che verrà impegnato sulle attività del presente accordo.

2. Il quadro economico complessivo della presente attività è riportato nell'Allegato 2 del presente Accordo.

3. Il rimborso di cui al comma 2 si intende fuori campo IVA (Artt.1 e 4 DPR 633/72), poiché trattasi di attività istituzionale, e sarà erogato secondo le modalità definite nel successivo articolo.

Art. 5 - Modalità di erogazione

Il contributo finanziario verrà corrisposto dall'AdbPo e Agenzia ad ISPRA secondo le seguenti modalità:

- da parte di AdbPo 5.000,00 euro a titolo di acconto a seguito della stipula del presente accordo per consentire l'avvio delle attività;
- da parte dell'Agenzia:

- i. 5.000,00 euro a 6 mesi dall'inizio delle attività, a seguito della consegna di un report preliminare;
- ii. 5.000,00 euro a conclusione delle attività a seguito della rendicontazione documentata dei costi sostenuti.

L'ISPRA si impegna a rendicontare e documentare a favore di entrambe le controparti le spese sostenute entro 60 giorni dalla conclusione delle attività.

2. Le spese sostenute da ISPRA e oggetto di rimborso devono essere verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile. A tal fine ISPRA dovrà trasmettere all'AdbPo e all'Agenzia documenti giustificativi a supporto di ciascuna spesa ivi rappresentata.

3. Tutte le spese portate a rendicontazione devono configurarsi come necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, nonché funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti e programmati.

4. L'AdbPo e l'Agenzia corrisponderanno il contributo ad ISPRA sul conto dedicato indicato all'allegato 3, gli importi verranno rimborsati ad ISPRA entro 30 giorni dal ricevimento delle relative note di addebito.

Art. 6 - Responsabili di convenzione

1. L'Autorità indica sin d'ora quale Responsabile per la realizzazione delle attività previste nella presente Convenzione il dott. _____

2. ISPRA indica sin d'ora quale Responsabile per la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione il dott. ing. _____

3. L'Agenzia indica sin d'ora quale Responsabile per la realizzazione delle attività previste nella presente Convenzione il dott. _____

Art. 7 - Monitoraggio delle attività

Al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione degli adempimenti e delle attività tutte previste dalla presente convenzione, le Parti sin da ora concordano di svolgere incontri periodici, eventualmente anche da remoto.

Art. 8 – Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente convenzione ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

Art. 9 – Proprietà dei risultati e Pubblicazioni

1. I risultati e la documentazione derivante dalla presente convenzione sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

Art. 10 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
2. Le Parti sono esonerate da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
3. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.
5. Il personale di tutte le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 11 – Foro competente e legislazione applicabile

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 12 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso da parte del soggetto che ne necessita.
2. La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR n.642/72) a seguito di autorizzazione n.0040594 del 29/04/2019 dell'AdE – Direzione Regionale del Lazio.
3. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per L'Autorità - Il Segretario Generale

Per ISPRA - Il Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Per l'Agenzia - Il Responsabile dell'Ufficio sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia

ALLEGATO 1 – Descrizione delle attività

La frana presente al loc. Calita, comune di Baiso, è una frana complessa composta da differenti modalità di movimento (scivolamento rotazionale-scivolamento traslazionale - colata), le cui cause non sono definibili in maniera certa senza studi specifici. Il fenomeno non è solamente legato a precipitazioni intense e brevi. Le recenti piogge dell'evento maggio 2023 hanno indubbiamente accelerato il movimento che era presente anche prima degli eventi parossistici di maggio. Il fenomeno va sicuramente analizzato anche in relazione ad inneschi pluviometrici relativi a intervalli temporali molto ampi. Il corpo franoso

si muove "per scivolamento" come un ammasso roccioso relativamente coerente, che disgregandosi gradualmente, genera detriti argillosi che alimentano la "frana per colata", spessa sino a 30 m, che si allunga sino al fondovalle del Fiume Secchia, lambendo la S P 486R (ex SS 486). Attesa la complessità della dinamica di versante che caratterizza la frana di Calita, con il presente Accordo si intende sviluppare le attività necessarie a definire un modello geotecnico utile ad orientare la progettazione degli interventi di messa in sicurezza, nonché ad acquisire gli indirizzi utili ai fini della protezione civile.

ALLEGATO 2 – Quadro economico

CATEGORIA DI SPESA	CONTRIBUTO ADBPO	CONTRIBUTO AGENZIA	COSTO COMPLESSIVO STIMATO
Spese per realizzazione attività a carico di ISPRA	5.000 €	10.000 €	15.000 €
TOTALE	15.000 €		15.000 €

Le voci di costo comprendono spese di missioni e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. Trattandosi di stima preventiva, il dettaglio delle voci non è esplicitato, fermo restando l'importo complessivo del contributo finanziario di AdbPo e Agenzia e che le spese per il personale strutturato restino in ogni caso a carico dei rispettivi enti.

ALLEGATO 3 – Conto corrente di cui all'articolo 5

Beneficiario	Conto	Delegato
ISPRA	Banca XXXXXXXX	Dott. XXXXXXXX – codice fiscale XXXXXXXX